

N. 349/23 p.u.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio - **Presidente**

dott. Pier Paolo Lanni - **Giudice**

dott. Luigi Pagliuca - **Giudice est**

nel procedimento n. 349/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Spagnolo Stefano (cod.fisc. SPGSFN74A30G751K)

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Spagnolo Stefano per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Costermano del Garda (Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (lo

Spagnolo è infatti attualmente lavoratore dipendente e la ditta individuale di cui era titolare, nonché le società di cui era socio illimitatamente responsabile sono state cancellate dal registro delle imprese molto prima dell'anno anteriore al ricorso introduttivo del presente procedimento), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39, c. 2 CCI, integrata in data 16.1.24, a seguito dei chiarimenti resi al GD all'udienza del 11.1.24 in merito alla situazione debitoria della moglie del ricorrente;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che lo stesso (come verificato dal gestore della crisi) è gravato da debiti immediatamente esigibili (verso istituti di credito, erario, enti previdenziali e verso ex fornitori) per euro 532.523,11 (senza considerare il compenso dell'OCC e del legale che ha assistito il ricorrente), a cui non potrebbe evidentemente far fronte mediante la liquidazione volontaria dei suoi beni (proprietà per ½ della casa di abitazione in Costermano, il cui valore complessivo è stato stimato in sede esecutiva in euro 220.000,00; proprietà per 2/63 di un fabbricato fatiscente in Cursi – Le -, di presumibile modesto valore complessivo) e neppure con il suo reddito netto da lavoro dipendente (**euro 2.400,00** circa per 12 mesi - calcolati considerando sia lo stipendio corrisposto su 11 mesi, sia la tredicesima e la quattordicesima -, con il quale il ricorrente deve fare fronte anche al suo mantenimento e a quello del nucleo familiare, nei limiti appresso specificati);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata ex art 269, c. 2 CCI in data 30.11.23 del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa Leila Maria Caserta, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha ricostruito anche la genesi e l'evoluzione temporale dell'indebitamento, che ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC dott.ssa Leila Maria Caserta;

rilevato che il ricorrente ha indicato in euro 2.870,00 le spese necessarie per il suo mantenimento e di quello del nucleo familiare, costituito dal ricorrente, dalla moglie e dalla figlia a carico dei genitori. Tale importo, anche sulla scorta delle verifiche operate dal gestore della crisi, deve ritenersi effettivamente congruo. Come detto il ricorrente è percettore di un reddito (su 12 mesi) di euro 2.400,00 mensili, mentre la moglie dello Spagnolo è anch'essa lavoratrice dipendente e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.600,00 mensili. La disponibilità complessiva del nucleo familiare è quindi pari ad euro 4.000,00 mensili. Tenuto conto della contribuzione al mantenimento familiare anche da parte della moglie, nel ricorso è stato individuato in euro 1.270,00 l'importo che, su base mensile, lo Spagnolo deve destinare al mantenimento proprio e familiare. Importo che deve anche in questo caso ritenersi corretto. Pertanto, l'importo che il ricorrente potrà trattenere per sé – calcolato su base mensile (per 12 mesi) – può essere quantificato proprio in euro 1.270,00, con conseguente obbligo del ricorrente di versare alla procedura (su specifico conto corrente che il liquidatore provvederà ad aprire) il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura. Il ricorrente, in quanto dipendente di un albergo, percepisce lo stipendio in busta paga per 11 mensilità (nella misura – attualmente – di circa euro 2.600,00) e percepisce poi la tredicesima e quattordicesima mensilità. La sommatoria di tali importi, divisa per 12, porta all'entrata mensile di circa euro 2.400,00 di cui sopra. Al fine di garantire l'acquisizione della somme di spettanza della procedura appare quindi corretto procedere nel modo seguente: a) per 11 mesi lo Spagnolo dovrà versare sul conto della procedura la differenza tra l'importo netto percepito in busta paga e la somma di euro 1.270,00 che può trattenere per sé; b) al momento della percezione della tredicesima e quattordicesima mensilità lo Spagnolo dovrà versare sul medesimo conto l'ulteriore importo di spettanza della procedura, calcolato tenendo conto che, complessivamente, il ricorrente potrà trattenere per sé su base annua l'importo complessivo di euro 15.240,00 (euro 1.270,00 x 12 mensilità). E' fatto obbligo al ricorrente di consegnare, a semplice richiesta, al liquidatore tutta la documentazione relativa al reddito percepito, in modo da consentire l'esatto calcolo di quanto dovuto alla procedura;

rilevato che nel patrimonio da liquidare dovrà essere compresa anche la quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile di Costermano del Garda in comproprietà con la moglie e costituente la residenza familiare. In proposito i tempi e le modalità di liquidazione di tale quota dovranno essere stabiliti dal liquidatore nel programma di liquidazione. Come chiarito all'udienza del 11.1.24 sono in corso trattative con la banca titolare di ipoteca sull'immobile, finalizzate a consentire alla moglie del ricorrente di acquisire

la provvista necessaria per poter formulare alla procedura proposta di acquisto della quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile di pertinenza del ricorrente, ristrutturando al contempo il mutuo a suo tempo contratto dai coniugi, obbligati in solido e per l'intero al pagamento delle rate (che, infatti, la moglie del ricorrente sta continuando a pagare). Appare quindi opportuno autorizzare il ricorrente a permanere nella disponibilità dell'immobile, in attesa di stabilire le modalità di liquidazione della suddetta quota;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di **Spagnolo Stefano (cod.fisc. SPGSFN74A30G751K)**, nato a Poggiardo (Le) il 30.1.1974 e residente in Costermano del Garda (Vr), via De Gasperi, n. 2/F;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa Leila Maria Caserta;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore, a semplice richiesta, i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) Autorizza il ricorrente a conservare la disponibilità della quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile di Costermano del Garda, in attesa della determinazione dei tempi e delle modalità di liquidazione di tale quota da parte del liquidatore nel programma di liquidazione;

7) Dispone che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito e le altre entrate del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.270,00 mensili (calcolato su 12 mesi, secondo quanto precisato nella parte motiva), con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura. In particolare, le somme di spettanza della procedura dovranno essere versate (secondo le modalità indicate nella parte motiva) su specifico conto corrente intestato alla procedura che il liquidatore provvederà ad aprire;

8) **dispone che il liquidatore:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e la trascriva nei registri immobiliari in relazione agli immobili di Costermano del Garda (Vr) via De Gasperi n. 2/f e Cursi (Le) via Roma n. 41. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **provveda entro 45** giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori e al debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI ai fini dell'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni del debitore e dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 17.1.2024

Il Presidente

dott. Monica Attanasio